

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI

CONTROLLO TECNICO

NEL CONTESTO DELLE ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO

REV.	DATA EMISSIONE	REDATTO DA: IL DIRETTORE TECNICO	APPROVATO DA: IL RESPONSABILE TECNICO 17020
05	2020-07-13	Firmato in originale	Firmato in originale

TABELLA DELLE REVISIONI

REV.	DATA REVISIONE	DESCRIZIONE/SINTESI DELLA REVISIONE (le parti modificate sono evidenziate)
00	2007-05-07	Prima emissione
01	2008-12-01	Modifiche a valle della prima verifica di sorveglianza SINCERT
02	2009-11-04	Miglioramenti e precisazioni post audit interno nov. 2009
03	2011-10-04	Aggiornamento documenti di riferimento ACCREDIA (anziché SINCERT), precisazioni per verifica di rinnovo ACCREDIA del 2011
04	2014-11-14	Adeguamento ISO/IEC 17020:2012
05	2020-07-13	Adeguamento a RT07 rev. 02

Il presente documento è di proprietà Asacert S.r.l., esso non può essere riprodotto o diffuso, in parte o completamente, se non su autorizzazione scritta della Direzione Asacert S.r.l.



Sommario

Sommario	2
Art. 1 – Scopo ed applicazione.....	3
Art. 2 – Documenti di riferimento.....	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Attività di Controllo Tecnico	4
4.1 Generalità	4
4.2 Verifica tecnica.....	4
4.2.1 Attività di controllo tecnico	6
4.2.2 Modalità di intervento.....	7
4.2.2.1 Pianificazione delle attività di controllo tecnico	7
4.2.2.2 Verifica progettuale	7
4.2.2.3 Controllo in corso di esecuzione delle opere o di opere già realizzate.....	8
4.2.2.4 Non conformità e osservazioni	8
4.2.2.5 Conclusione dell'attività di controllo	9
4.2.2.6 Risorse impiegate	9
4.2.2.7 Tempi di intervento.....	9
4.2.2.8 Frequenza dei controlli in cantiere	9
4.2.2.9 Luogo di espletamento del servizio	10
4.3 Rapportazione.....	10
Art. 5 - Contratto	10
Art. 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo.....	10
Art. 7 - Obblighi di ASACERT.....	11
Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità.....	11
Art. 9 – Modificazioni e Trasformazioni.....	12
Art. 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete.....	12
Art. 11 – Protezione dei dati personali.....	12
Art. 12 – Reclami	13
Art. 13 – Ricorsi	14
Art. 14 – Contenziosi	14
Art. 15 - Pubblicità dei risultati dell'attività ispettiva	14
Art. 16 – Tariffario	14
Art. 17 – Fatturazione.....	14
Art. 18 – Rinvio alla normativa vigente.....	15



Art. 1 – Scopo ed applicazione

Nel presente regolamento sono descritte le regole procedurali che disciplinano i rapporti tra il committente del servizio ispettivo e ASACERT S.r.l. (nel seguito ASACERT), Organismo di Ispezione (Odl) che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per l'attività inerente il servizio di controllo tecnico delle attività di progettazione e realizzazione di un'opera, finalizzata, tra l'altro, alla stipula della polizza decennale postuma per interventi di realizzazione di opere edili. L'attività di controllo tecnico riguarda costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche. Lo stato di accreditamento di ASACERT è verificabile sul sito www.accredia.it.

Le attività di ispezione sono eseguite con imparzialità. ASACERT è responsabile per l'imparzialità delle proprie attività e non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità. A tal fine ASACERT redige ed aggiorna un apposito documento di analisi dei rischi. ASACERT prende inoltre un impegno riguardo all'imparzialità, contenuto all'interno della Politica per la Qualità, pubblicata sul sito internet.

Nell'esecuzione delle suddette attività, ASACERT opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall'appendice A della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza, ASACERT ed il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione non sono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

1. il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
2. impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, non si occupano direttamente del progetto, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti simili in concorrenza;
3. impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica in questione.

ASACERT non assume il ruolo di responsabile per l'esecuzione dell'opera (p.e. progettista, costruttore, direttore lavori, collaudatore, impresa appaltatrice, ecc.), non si assume quindi le relative responsabilità e non partecipa alla stesura di progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione o sorveglianza dei lavori.

ASACERT non è inoltre responsabile di eventuali difetti o danni di qualsiasi natura che dovessero ingenerarsi durante l'esecuzione delle opere o a causa di utilizzo non corretto delle opere stesse, anche dopo che le opere siano state terminate.

ASACERT svolge la propria attività nel rispetto della legislazione e normativa vigente, delle raccomandazioni tecniche e dei requisiti espressi dal committente dell'opera.

ASACERT garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

L'accREDITAMENTO ACCREDIA come Organismo di Ispezione di terza parte (Tipo A) è riconosciuto da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per la valutazione e il monitoraggio dei rischi della costruzione, finalizzato al rilascio di garanzie assicurative.

Art. 2 – Documenti di riferimento

NORMA	TITOLO
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012	"Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
UNI 10721:2012	"Servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia e alle opere di ingegneria civile"
ILAC-P15:07/2016	"Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"
RG-01 rev. 04	"Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"
RG-01-04 rev. 01	"Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Ispezione"
RT-07 rev. 02	"Prescrizioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni"

Art. 3 – Definizioni

Nel presente documento si fa rinvio alle definizioni contenute nella norma UNI 17021, tra cui:
rischio: probabilità di accadimento associata alla relativa entità di un evento dannoso inatteso ed accidentale;



guasto: avaria di un sistema causata dal degrado delle parti che lo compongono;

difetto di durabilità: incapacità di un sistema a limitare i processi di degrado a cui è sottoposto e la conseguente evoluzione negativa della sua funzionalità nei limiti della sua vita utile di progetto o della vita economica media di sistemi appartenenti alla medesima categoria, per determinate condizioni d'uso e di manutenzione;

danno: conseguenza economica dovuta all'insorgere di un guasto;

documenti di progetto: disegni o altri documenti tecnici (prodotti dell'attività di progettazione) che:

- descrivono le scelte progettuali, ovvero, le opere da realizzare, le loro parti e le modalità esecutive;
- giustificano le scelte progettuali attraverso relazioni di calcolo, resoconti di prove, certificazioni di prodotto;

servizio ispettivo, di verifica o di controllo: attività attraverso la quale, su richiesta e per conto di seconde o terze parti in causa, si esamina il risultato delle varie fasi di svolgimento di un processo costruttivo, al fine di prevenire sia le non conformità rispetto alle specifiche di progetto precedentemente verificate, sia, più genericamente, le non conformità agli obiettivi ed ai vincoli definiti, informandone il proprio committente e gli altri operatori eventualmente interessati. Tale servizio ispettivo di verifica o di controllo è definito sulla base di un suo oggetto e del suo obiettivo:

- l'oggetto del servizio di controllo è un processo costruttivo, destinato alla realizzazione di un insieme di opere, oppure la loro ristrutturazione, manutenzione, recupero;
- l'obiettivo del servizio di controllo consiste nel normalizzare (riconduurre entro i limiti preventivati) il rischio tecnico con la prevenzione;

committente di servizio ispettivo o di controllo (indicato anche solo come "committente"): persona fisica o giuridica indicata con tale denominazione nel contratto di controllo tecnico, per volontà e per conto della quale l'attività di controllo è eseguita e che incarica direttamente l'organismo ispettivo, specificando l'oggetto e l'obiettivo del servizio di controllo;

organismo di ispezione (Odi): organismo che svolge un servizio di controllo, identificabile giuridicamente, riconosciuto contrattualmente allo scopo di erogare servizi di controllo tecnico;

opera: edificio o infrastruttura sul cui processo costruttivo viene sviluppato l'intervento dell'organismo ispettivo.

Art. 4 – Attività di Controllo Tecnico

4.1 Generalità

I servizi ispettivi di controllo tecnico sono classificabili secondo l'oggetto e l'obiettivo, che vengono definiti dal committente in funzione delle sue esigenze di normalizzazione del rischio.

I servizi ispettivi di controllo tecnico prevedono un'attività di tipo tecnico, che si sviluppa normalmente mediante l'esame della documentazione di progetto e delle opere realizzate e/o in fase di realizzazione, ed una attività di reportazione, che si concretizza nella redazione del rapporto o dei rapporti di ispezione che contengono i risultati dell'indagine effettuata.

4.2 Verifica tecnica

L'attività di controllo non considera le scelte di base relative alla forma e/o tipologia dell'opera e non considera le principali scelte inerenti la tecnologia esecutiva. Sarà possibile derogare da questo principio se espressamente richiesto dal committente o se tali scelte influenzano negativamente ed in modo evidente la validità tecnica economica dell'intervento.

In generale l'attività di controllo consiste nell'analisi dei documenti di progetto e nell'analisi delle opere e della loro esecuzione. In particolare essa si svolge nelle fasi seguenti:

- Fase 1: Analisi delle scelte preliminari di progetto;
- Fase 2: Analisi delle modalità di adozione delle scelte esecutive dell'intervento;
- Fase 3: Analisi delle modalità di realizzazione degli interventi previsti;
- Fase 4: Verifiche di conformità dell'opera al progetto.

Tali analisi potranno riguardare:

- la conformità delle specifiche tecniche di progetto alle regole dell'arte;



- i vincoli stabiliti dalla legislazione tecnica vigente per le fasi di cui sopra;
- la fattibilità tecnico-economica degli interventi previsti in fase di progettazione preliminare o esecutiva, relativamente agli obiettivi di programma stabiliti dal contratto;
- le prescrizioni contrattuali relativamente agli aspetti tecnici;
- le specifiche e raccomandazioni tecniche;
- le norme di buona pratica;
- la conformità delle opere realizzate al progetto stesso e alle prescrizioni o raccomandazioni di cui sopra.

L'analisi dei documenti di progetto è subordinata alla trasmissione effettiva ad ASACERT dei documenti, generalmente specificati nell'offerta. Gli stessi devono essere trasmessi ad ASACERT contemporaneamente all'offerta e al presente Regolamento controfirmati. Il committente del servizio ispettivo si assume la responsabilità di una eventuale riduzione delle verifiche in cantiere, originatasi dalla ritardata consegna dei documenti progettuali. L'evenienza sarà comunque segnalata nel Rapporto Finale.

L'esame in cantiere delle opere sottoposte al controllo tecnico si esplica attraverso l'esame visivo in occasione di visite svolte lungo la durata della realizzazione delle opere o a valle della realizzazione. Le visite non rivestono carattere esaustivo e l'attività di ASACERT non implica l'assistenza sistematica alle riunioni di cantiere. Il numero delle verifiche in cantiere è stabilito secondo quanto previsto al punto 4.2.2.1 del presente Regolamento e generalmente è indicato in offerta.

Anche l'effettuazione di analisi e di prove in laboratorio o sui prodotti e sui processi non è generalmente compresa nell'attività di controllo tecnico ma queste ultime possono essere proposte come supporto al controllo. I risultati di tali analisi e prove sono comunicati ad ASACERT che ne tiene conto nell'espletamento della propria attività.

Il committente può incaricare ASACERT, a complemento della sua attività, di controlli da svolgersi in fabbrica su opere, parti di opere o di sistemi impiantistici da incorporarsi nella costruzione. Il committente comunica tale esigenza al momento dell'incarico relativo allo specifico servizio ispettivo o di controllo.

Nel corso dell'attività inoltre ASACERT:

- non esamina, salvo disposizioni in tal senso contenute nel contratto di controllo tecnico, le soluzioni relative agli spazi verdi e alla sistemazione esterna;
- non verifica l'installazione del cantiere;
- non considera i rischi connessi a cause di forza maggiore, all'uso improprio delle opere, alla cattiva fede, alla negligenza, alle catastrofi naturali, salvo quanto non sia valutabile sulla base di normativa o comprovata documentazione scientifica accettata dai contraenti;
- si riferisce alle caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature esattamente come sono dichiarate nei certificati dei prodotti o nei resoconti di prova che gli sono forniti.

In alcuni casi la richiesta di controllo tecnico fatta ad ASACERT può riguardare un intervento di ristrutturazione di edifici oppure nuove strutture che interferiscono con strutture già esistenti o una nuova costruzione in cui i lavori sono già avviati e/o in parte o del tutto conclusi.

In tutti questi casi il preventivo di spesa è da ritenersi indicativo in quanto, a priori, non risulta tecnicamente possibile determinare in modo puntuale l'entità degli interventi dell'Organismo di Ispezione necessari e possibili per l'espletamento dell'incarico.

Se del caso, sarà cura di ASACERT informare il cliente della necessità di modificare il servizio ispettivo commissionato nonché l'importo del contratto sottoscritto.

In ogni caso i rapporti di ispezione riguarderanno con specifico riferimento gli ambiti su cui è stato possibile effettuare le attività ispettive e le modalità di indagine utilizzate (per esempio approfondimenti documentali, prove non distruttive, verifiche sui quantitativi di materiali acquistati, ecc.). Il giudizio tecnico finale sarà espresso quindi facendo esplicito riferimento allo stato di avanzamento lavori in cui ASACERT ha potuto cominciare il proprio servizio ispettivo e non farà alcun riferimento a fasi esecutive cui gli ispettori ASACERT non abbiano potuto assistere.



4.2.1 Attività di controllo tecnico

L'oggetto del servizio di controllo tecnico è sempre specificato nel contratto stabilito tra le parti. In genere le attività di controllo tecnico effettuate da ASACERT rientrano tra quelle indicate ai successivi punti 4.2.1.1 e 4.2.1.2.

4.2.1.1 Controlli relativi alla stabilità ed alla resistenza meccanica

4.2.1.1.1 Obiettivo dei controlli

I controlli relativi alla stabilità e alla resistenza meccanica degli edifici di nuova costruzione, o per interventi su opere esistenti, hanno come oggetto il sistema tecnologico edilizio e i sistemi impiantistici da esso indissociabili, ovvero quelle attrezzature e reti impiantistiche, o parti di esse, la cui posa, o smontaggio, o sostituzione non può effettuarsi senza demolire o danneggiare l'opera o parti di essa.

Questi controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire l'inadeguatezza delle opere realizzate nei confronti delle azioni meccaniche e, nello specifico, normalizzare il rischio di crollo, totale o parziale, nonché il raggiungimento degli stati limite di utilizzo fondamentali.

4.2.1.1.2 Oggetto dei controlli

I controlli riguardano i seguenti sottosistemi tecnologici:

- opere di fondazione;
- strutture;
- elementi strutturali singoli od isolati (torri, pali, camini, ecc.);
- partizioni interne ed esterne orizzontali e verticali;
- coperture (limitatamente agli elementi portanti o, comunque, con un preciso funzionamento strutturale, tenendo adeguatamente conto, però, nella valutazione delle sollecitazioni, della loro interazione con le altre parti);
- sistemi impiantistici indissociabilmente legati a queste opere.

I controlli non riguardano la fase di esecuzione delle opere né i lavori preparatori o previsionali, quali demolizioni, terrazzamenti, cassetture, puntellamenti, ponteggi, apparecchiature di sollevamento e movimentazione, se non per quanto riguarda la loro influenza sui sottosistemi sopra elencati.

4.2.1.1.3 Specifiche di riferimento

In mancanza di specificazioni particolari relative alla stabilità dell'edificio e delle sue parti, il controllo si opera con riferimento ai regolamenti vigenti.

4.2.1.2 Controlli relativi alla vita utile di esercizio, durabilità e manutenibilità

4.2.1.2.1 Obiettivo dei controlli

I controlli hanno lo scopo di permettere una previsione estimativa basata su elementi statistici e/o sulla esperienza acquisita dai diversi operatori e formalizzata in documenti tecnici o bibliografie di settore. I controlli possono essere riferiti o a singoli materiali, prodotti o componenti o a parti funzionali dell'edificio considerato in una logica di mantenimento delle prestazioni entro i livelli accettabili prima di intervenire con manutenzioni ordinarie o straordinarie.

4.2.1.2.2 Oggetto dei controlli

Sono oggetto di controllo le parti tecnologiche dell'edificio di cui al punto precedente con particolare attenzione a quelli che statisticamente presentano maggiori criticità e comportano rischi per le persone e/o danni per le opere di entità non accettabile. Nel seguito si indicano i casi ritenuti più significativi in base alle esperienze maturate in campo assicurativo:

Serramenti esterni e facciate continue

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire difetti ed errori di realizzazione che possano causare il guasto di insufficiente tenuta all'aria e all'acqua, nel periodo di garanzia previsto o, comunque, anticipatamente rispetto alla frequenza di manutenzione stabilita.



Rivestimenti esterni

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire difetti ed errori di realizzazione che possano causare un guasto nel periodo di garanzia previsto e, comunque, anticipatamente rispetto alla frequenza di manutenzione stabilita.

Rivestimenti interni e pavimentazioni

I controlli hanno lo scopo di contribuire a prevenire difetti ed errori di realizzazione che possano causare un guasto per usura o rottura nel periodo di garanzia previsto e, comunque, anticipatamente rispetto alla frequenza di manutenzione stabilita.

4.2.2 Modalità di intervento

Relativamente a tutti i requisiti stabiliti nel contratto, l'attività di controllo sarà svolta, quando possibile, sul progetto e parallelamente alle fasi di realizzazione dell'opera.

4.2.2.1 Pianificazione delle attività di controllo tecnico

ASACERT, una volta che il contratto di cui al punto 5 del presente regolamento è stato firmato dalle parti, conferma la scelta del Gruppo di Ispezione con cui elabora la metodologia di Ispezione, definisce, con il committente ed il Gruppo di Ispezione, obiettivi, riferimenti e caratteristiche di approfondimento dell'Ispezione e concorda con i soggetti interessati il programma dell'ispezione.

Il piano dei controlli elaborato dal coordinatore del team può includere:

gli elementi che dovranno essere oggetto di verifica (tipo, provenienza, caratteristiche dei materiali, componenti e sistemi, modalità di posa o assemblaggio, sequenza delle lavorazioni);

i parametri in base ai quali gli elementi dovranno essere verificati (normative, elaborati progettuali, norme di capitolato, schede tecniche, manualistica di settore, ecc.);

dettagli relativi allo svolgimento dell'ispezione (verifica documentale, on site, ecc.);

modalità di documentazione dell'ispezione (fotografie, numero e oggetto dei rapporti intermedi, altri documenti);

suddivisione dei compiti per i singoli componenti il team.

Il piano dei controlli può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare ed è suscettibile di modifiche in itinere. L'accettazione dell'offerta ASACERT e del presente Regolamento rappresentano anche l'accettazione, da parte del committente, del piano dei controlli, del campionamento, delle caratteristiche quantitative del servizio ispettivo e dell'esito finale, che non potranno essere messi in discussione dal cliente ASACERT o dal destinatario del Rapporto Finale di Ispezione, a valle della consegna di quest'ultimo e/o in caso di incidente, sinistro, vizio o difformità.

ASACERT esegue le verifiche in modo autonomo. È comunque richiesta la più completa disponibilità e collaborazione dei soggetti implicati nell'Ispezione per fornire i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti. ASACERT non è responsabile di eventuali ritardi nell'effettuazione delle verifiche, sia documentali sia on-site, e dell'eventuale impossibilità di effettuazione delle stesse, dovuti all'intempestiva trasmissione di quanto richiesto e/o all'indisponibilità a concordare le verifiche in cantiere e a comunicare l'esecuzione di fasi significative e/o del mancato rispetto di quanto indicato al successivo art. 6.

4.2.2.2 Verifica progettuale

Relativamente ai requisiti stabiliti nel contratto, ASACERT, sulla base dell'analisi della documentazione di progetto disponibile, esprimerà un parere sulla coerenza delle soluzioni tecniche previste.

A tale scopo saranno verificati i documenti progettuali concernenti gli elementi che saranno ritenuti fondamentali e critici relativamente ai requisiti specificati, mentre per le ulteriori componenti che possono presentare gravi difetti il controllo verrà espletato mediante campionatura sulla base dei seguenti criteri:

- ripetitività degli elementi e delle soluzioni assunte;
- difficoltà nella realizzazione degli elementi, con conseguente elevato rischio di errori di realizzazione;
- elementi più sollecitati dai carichi statici, dinamici e ciclici previsti;
- elementi esposti ad un maggiore rischio di instabilità globale secondo le proprie caratteristiche tecnico funzionali.



A fronte dell'attività sopra descritta ASACERT emetterà il/i Rapporto/i di verifica documentale atto/i a fornire, attraverso l'analisi del progetto o di sue parti, una puntuale valutazione in merito alla eventuale presenza di criticità non risolte e quindi di aree di rischio, che potranno essere evidenziate e documentate sotto forma di non conformità o di osservazioni, come più oltre descritto.

4.2.2.3 Controllo in corso di esecuzione delle opere o di opere già realizzate

Relativamente ai requisiti stabiliti nel contratto, ASACERT effettuerà controlli finalizzati alla verifica della qualità delle opere realizzate prevedendo:

- verifica della conformità delle opere alle prescrizioni del progetto;
- verifica dell'adeguatezza dei materiali impiegati;
- verifica della conformità delle opere alle regole di buona pratica esecutiva.

Per ogni parte dell'opera verrà definita l'estensione della campionatura da controllare sulla base dei seguenti criteri:

- ripetitività degli elementi e delle soluzioni da realizzare;
- criticità nella realizzazione della parte, con conseguente elevato rischio di errori di realizzazione,
- esposizione gravosa della parte agli agenti, con elevato rischio di degrado;
- gravità dei danni in seguito al degrado della parte.

A fronte delle attività sopra descritte ASACERT emetterà i Rapporti di Ispezione Intermedi atti a fornire una puntuale valutazione in merito alla eventuale presenza di criticità non risolte e quindi di aree di rischio, che potranno essere evidenziate e documentate sotto forma di non conformità o di osservazioni come sotto descritto.

In caso di controlli non effettuabili (anche in dipendenza del ritardo da parte del committente nella trasmissione dei documenti e/o delle informazioni richieste o dell'indisponibilità a concordare le verifiche in cantiere e a comunicare l'esecuzione di fasi significative o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 del presente Regolamento) e/o parti non ispezionabili per opere già realizzate, si potranno effettuare di volta in volta indagini di tipo differente come, per esempio, prove non distruttive (sclerometriche e ultrasoniche, anche combinate, e paco metriche), approfondimenti documentali su indagini già effettuate, campionamento rinforzato sui documenti prodotti durante la realizzazione (registro dei getti, documenti di trasporto del cls, certificazione dell'FPC del produttore di cls, certificati dell'acciaio, attestato di qualificazione delle acciaierie, certificati delle prove di laboratorio eseguite sui provini di cls ed acciaio, ecc.), verifiche quantitative sui materiali approvvigionati, calcoli su nuove situazioni di carico sulle strutture già esistenti, controlli visivi accurati sull'opera realizzata, altro. Il rapporto finale espressamente circoscriverà la dichiarazione ai limiti della conoscibilità effettiva che ASACERT ha avuto dell'opera.

4.2.2.4 Non conformità e osservazioni

Nel corso delle verifiche descritte ai paragrafi precedenti, le criticità potranno essere evidenziate e documentate sotto forma di non conformità (NC) od osservazioni:

NC controllo tecnico progettazione: elemento del progetto in contrasto con leggi cogenti, specifiche o norme tecniche di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal committente dell'opera o tale da poter rappresentare oggetto di rischio ai fini del soddisfacimento dei requisiti o dell'assicurabilità dell'opera.

Osservazione controllo tecnico progettazione: aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua completa definizione possa essere effettuata nella successiva fase progettuale, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini di una migliore definizione degli aspetti progettuali e/o esecutivi; richiesta di chiarimenti, richiesta di documentazione aggiuntiva.

NC controllo tecnico in fase di esecuzione o post-esecuzione: difformità nei materiali e nella posa in opera che contrastano con leggi cogenti, specifiche o norme tecniche di riferimento o con le richieste prestazionali espresse dal committente dell'opera, difformità delle opere rispetto alle prescrizioni di progetto o alle regole di buona pratica esecutiva, difformità che possono essere tali da poter rappresentare oggetto di rischio ai fini del soddisfacimento dei requisiti o dell'assicurabilità dell'opera.

Osservazione controllo tecnico in fase di esecuzione o post-esecuzione: aspetto esecutivo non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini del miglioramento sia in termini esecutivi che di manutenibilità, senza che ciò pregiudichi il rispetto dei requisiti o l'assicurabilità dell'opera o configuri livelli di rischio riconducibili ai casi precedenti; richiesta di chiarimenti, richiesta di documentazione.



A seguito della segnalazione di osservazioni e non conformità il committente, il progettista o i soggetti coinvolti devono formulare le loro controdeduzioni e/o azioni correttive, che saranno oggetto di analisi da parte di ASACERT, nel corso del successivo sopralluogo in cantiere già pianificato, in un sopralluogo ad hoc o, se possibile, su base documentale. ASACERT potrà così accettare la risoluzione della non conformità o la presa in carico dell'osservazione, oppure confermarle.

4.2.2.5 Conclusione dell'attività di controllo

A conclusione di tutte le attività di controllo, ASACERT redigerà un Rapporto di Ispezione Finale che riporta la valutazione degli eventuali rischi residui e il parere finale dell'Odl sul rispetto dei requisiti stabiliti nel contratto, ad esempio, nel caso di stipula della polizza decennale postuma, relativamente all'assicurabilità dell'intervento in oggetto.

Con la firma del presente Regolamento il committente del servizio ispettivo riconosce che il parere finale di ASACERT sia basato su:

- accettazione del campionamento stabilito da ASACERT, sia relativamente alla verifica documentale sia agli interventi in cantiere (vedi 4.2.2.1 del presente Regolamento);
- possibilità da parte di ASACERT di erogare il servizio ispettivo così come pianificato, conseguenza della piena collaborazione e solerzia da parte del cliente, dei progettisti e di chiunque sia chiamato a trasmettere i documenti ed i chiarimenti richiesti ed a mettersi a disposizione per concordare gli interventi in campo e del rispetto di tutti gli obblighi previsti all'art. 6 del presente Regolamento;
- replica della conformità rilevata sui campioni, sia in fase di analisi documentale sia in fase esecutiva, anche su tutti gli altri elementi progettati e realizzati e non verificati direttamente da ASACERT.

Il committente del servizio ispettivo, così come il destinatario finale del Rapporto di Ispezione conclusivo, riconoscono che il parere di conformità di ASACERT si limita a quanto è stato possibile verificare sulla base del campionamento stabilito, della possibilità di rispettare tale campionamento e del fatto che tutti gli elementi sia progettuali sia esecutivi non verificati da ASACERT siano stati realizzati con la medesima conformità di quelli verificati direttamente.

4.2.2.6 Risorse impiegate

Per lo svolgimento del servizio di controllo tecnico, ASACERT prevede l'utilizzo di un team di lavoro individuato sulla base delle peculiarità tecnologiche e tecniche che caratterizzano l'opera, costituito da un coordinatore del servizio di ispezione, incaricato di gestire il gruppo di lavoro e i rapporti con il committente, e da più ispettori e/o esperti tecnici di settore, responsabili dell'esecuzione e della documentazione dei controlli. Il team potenzialmente individuato è proposto al committente prima della stipula del contratto per una eventuale e motivata ricasazione (da inoltrare ad ASACERT entro 5 giorni dalla comunicazione dei nominativi) del team o di un singolo componente. I componenti del team di ispezione, sempre nel rispetto delle competenze necessarie alla verifica, possono essere modificati in itinere, lasciando comunque e sempre al committente 5 giorni di tempo, a valle della comunicazione dei nominativi, per una eventuale ricasazione. Tra le competenze generalmente richieste al team di ispezione possono essere comprese urbanistica, architettura, edilizia, strutture, impianti meccanici, impianti idrosanitari e fognari, impianti elettrici, sicurezza, contrattualistica e altro.

4.2.2.7 Tempi di intervento

La durata del servizio è stimata pari alla durata prevista per il completamento delle opere oggetto dell'intervento di controllo tecnico e si concluderà con l'emissione del Rapporto di Ispezione Finale. Eventuali estensioni di incarico sono definite caso per caso. La durata del contratto e la decorrenza sono stabilite comunque nel Contratto. La sospensione dell'attività, dovuta anche al mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto, comporta la risoluzione di diritto con pagamento dell'intero corrispettivo contrattualmente previsto a favore di ASACERT.

4.2.2.8 Frequenza dei controlli in cantiere

La frequenza delle visite, stabilita sulla base del programma lavori di cui al punto 4.2.2.1, e dei documenti di cui all'art. 2, prevede la presenza degli ispettori durante le lavorazioni più critiche, e comunque la committente assicura la massima disponibilità ogni qualvolta se ne ravveda la necessità e si impegna a contattare ASACERT per comunicare, con congruo anticipo, le date presunte di esecuzione di opere significative, relativamente ai requisiti oggetto del contratto.



4.2.2.9 Luogo di espletamento del servizio

I servizi di controllo tecnico saranno espletati da ASACERT sia presso le proprie sedi sia presso il cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto di controllo tecnico.

4.3 Rapportazione

Le risultanze dell'attività ispettiva sono registrate in rapporti intermedi ed in un rapporto finale.

Altri rapporti possono essere richiesti dal committente, in particolare in concomitanza con la conclusione di determinate fasi decisionali od operative, e sono concordati prima della stipula del contratto.

ASACERT invia al committente del servizio ispettivo i resoconti intermedi così da portarlo a conoscenza in merito alle non conformità e osservazioni individuate negli esami o verifiche svolte nel quadro della sua attività.

All'interno dei rapporti di ispezione ASACERT descrive dettagliatamente le verifiche effettuate, le non conformità/osservazioni e le conformità agli obiettivi del controllo stabiliti.

Qualunque sia il contenuto dei suddetti rapporti, sarà, eventualmente, compito del committente dell'intervento comunicare istruzioni alla Direzione Lavori o all'impresa appaltatrice che realizza l'intervento.

Tutte le osservazioni formulate dovranno essere prese in carico e le non conformità risolte. A discrezione di ASACERT il parere finale potrà essere positivo anche in presenza di osservazioni non superate (non in presenza di non conformità non superate).

Art. 5 - Contratto

I dettagli relativi ai contenuti e alle modalità di svolgimento del servizio ispettivo o di controllo sono definiti nel contratto che precisa, oltre agli aspetti tecnici e operativi, anche quelli economici. Il contratto è costituito dalla richiesta di preventivo firmata dal committente, dall'offerta ASACERT e dal presente Regolamento controfirmati.

Le attività di verifica saranno quindi precedute da una fase preliminare di contatto tra il committente e ASACERT che dovrà chiarire:

- gli obiettivi generali da raggiungere con il controllo;
- la remunerazione dell'organismo ispettivo;
- il personale presumibilmente coinvolto nelle attività di controllo e la relativa qualificazione;
- il nominativo e i riferimenti dalle persone designate dal committente quali interlocutori ASACERT.

In base alla richiesta di preventivo, ed eventualmente ad altra documentazione (p.e. al preliminare di polizza o documento analogo, da trasmettere obbligatoriamente insieme alla richiesta di offerta nel caso di servizio ispettivo finalizzato al rilascio della polizza indennitaria decennale postuma), ASACERT raccoglie tutte le informazioni necessarie, valuta la fattibilità tecnica e commerciale dell'ispezione e, in caso positivo, predispone un'offerta scritta contenente tutti i dettagli previsti.

ASACERT potrà risolvere il contratto di diritto se entro 1 mese dalla sottoscrizione dello stesso il committente non avrà ancora ottemperato alle richieste dell'OdI per poter procedere all'attività ispettiva (p.e. trasmissione documenti richiesti, disponibilità ad effettuare le verifiche in cantiere, ecc.). L'eventuale quota per l'avvio dell'Ispezione già versata, non é rimborsabile. La domanda può essere successivamente riformulata fatto salvo che l'iter sarà il medesimo e dovrà essere intrapreso dall'inizio.

Il committente potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto previo pagamento dell'intero ammontare del corrispettivo dovuto ad ASACERT.

Art. 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo

Onde consentire ad ASACERT di svolgere in maniera ottimale il servizio ispettivo, il committente si impegna a:

- indicare la destinazione d'uso precisa delle opere sottoposte al controllo;
- fornire, a proprie spese e tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività, qualsiasi disegno, qualsiasi informazione (fra cui copia della concessione edilizia e del verbale di consegna del sito), qualsiasi documento comprovante (come certificati e resoconti di prova), qualsiasi documentazione tecnica utile per il compimento dell'attività, qualsiasi variante e aggiornamento;



- fornire qualsiasi documentazione tecnica concernente le opere preesistenti o adiacenti, nel caso che l'attività ne sia interessata;
- consentire ad ASACERT il libero accesso al cantiere, informando tempestivamente dell'inizio dei lavori, e di fasi significative degli stessi, e del relativo programma operativo, oltre che delle misure di prevenzione e protezione adottate e fornendo tutti i necessari DPI;
- garantire la presenza in cantiere di personale qualificato che accompagni, per tutto il tempo necessario, gli ispettori ASACERT;
- garantire che il movimento dei mezzi sia effettuato esclusivamente da proprio personale qualificato e sotto la propria responsabilità;
- prendere tutte le precauzioni affinché le manovre di interruzione o fornitura di forza motrice, necessarie alle verifiche, non disturbino l'uso delle sue installazioni o danneggino i suoi beni, assumendosi comunque la responsabilità della messa sotto tensione e/o del riavvio delle installazioni al termine delle verifiche;
- consentire l'eventuale partecipazione di Ispettori ACCREDIA, in qualità di osservatori, alle verifiche ispettive ASACERT in campo;
- informare tutte le parti coinvolte dell'incarico affidato ad ASACERT (direzione lavori, coordinatore sicurezza, ecc.);
- comunicare, nel corso di svolgimento di tutta l'attività ispettiva, ogni modifica intervenuta (dei documenti progettuali, dell'opera, della fine lavori, ecc.) che vada a modificare quando contenuto nel contratto;
- corrispondere ad ASACERT gli onorari pattuiti nei termini e con le modalità specificati nel contratto;
- fornire ad ASACERT, a fine lavori, se necessario per il calcolo del saldo del compenso, i documenti contabili giustificativi;
- consentire ad ASACERT, se necessario, di comunicare copia delle corrispondenze e dei rapporti a parti interessate diverse dal committente del servizio ispettivo;
- non pubblicizzare l'attività di controllo di ASACERT senza l'accordo preliminare relativo al contenuto della pubblicità.

ASACERT potrà sospendere il servizio ispettivo e/o risolvere il contratto di diritto se il committente non ottempera ad uno qualsiasi degli obblighi sopra riportati, fermo restando che dovrà essere comunque versato ad ASACERT l'intero ammontare del corrispettivo previsto dal Contratto. In caso di sospensione il servizio ispettivo potrà essere ripreso, fatto salvo quanto riportato al punto 4.2.2.5 del presente Regolamento. In caso di risoluzione la domanda potrà essere successivamente riformulata fatto salvo che l'iter sarà il medesimo e dovrà essere intrapreso dall'inizio.

Art. 7 - Obblighi di ASACERT

ASACERT si impegna a:

- eseguire la propria attività di controllo con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- informare il cliente se il metodo di ispezione proposto dal cliente medesimo è considerato inappropriato;
- concordare con il committente la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi dei responsabili tecnici incaricati di firmare i rapporti;
- rispettare, nel corso dei sopralluoghi, le prescrizioni impartite dal committente;
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.

Art. 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e negli altri documenti contrattuali, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativamente all'impiego di prodotti e/o servizi ispezionati, da parte del Committente del Servizio Ispettivo o dell'Impresa ispezionata, questi faranno riferimento a quanto espresso dal Codice Civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica.

In particolare viene esclusa espressamente ogni responsabilità di ASACERT per fatti o accadimenti che dovessero dipendere, derivare o che comunque dovessero verificarsi in seguito alla violazione di disposizioni del presente



contratto e/o per manifeste inadempienze del Committente, dell'Impresa costruttrice o di altri eventuali soggetti coinvolti.

La responsabilità è altresì esclusa in caso di eventuale inesattezza o non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite, dei dati e dei documenti trasmessi e di utilizzo delle risultanze delle verifiche per finalità diverse da quelle contrattualmente pattuite.

ASACERT non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per gli eventuali vizi e difetti dei materiali, della loro posa in opera e degli impianti impiegati nell'esecuzione dell'opera e del loro utilizzo, e per il verificarsi di eventi dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Stante la particolare difficoltà tecnica delle problematiche da valutare nel corso del servizio ispettivo, ASACERT non risponderà per fatti e/o accadimenti pure derivanti dall'esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, se non per i casi di dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 del Codice Civile.

L'attività di ASACERT, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitole, va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma secondo, del Codice Civile. Tale responsabilità non può essere invocata per opere e installazioni la cui utilizzazione è diversa dalla destinazione d'uso comunicata o per le quali i relativi documenti non sono stati forniti.

Art. 9 – Modificazioni e Trasformazioni

ASACERT può richiedere modifiche delle condizioni in corso, qualora le informazioni acquisite successivamente alla stipula del contratto, come ad esempio quelle riscontrate dal team di ispezione incaricato, comportino una variazione sull'offerta iniziale proposta. La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dal committente del servizio ispettivo in forma scritta, fatto salvo il pagamento all'Odl di tutti i costi fino al momento sostenuti; ASACERT avrà la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente ad un recesso da parte del committente con obbligo per quest'ultimo di versare l'importo integrale determinato nel Contratto. Il silenzio da parte del committente, protratto per oltre 1 mese dalla comunicazione delle modifiche da parte di ASACERT, è considerato equivalente all'accettazione delle nuove condizioni.

Nei casi di fusione, trasformazione, scissione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale del committente, il contratto continua con la Società che legalmente subentra nei preesistenti impegni contrattuali. Di tali circostanze deve essere data comunicazione formale all'Odl, il quale provvederà a valutare l'eventuale necessità di effettuare ispezioni straordinarie.

Art. 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni del committente ad ASACERT, nonché in casi di omissioni di fatti o circostanze, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'ispezione, ASACERT si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso.

Qualora il committente del servizio ispettivo non accetti le nuove condizioni, l'Odl si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta, ed il committente darà tenuto al versamento a favore di ASACERT della somma integrale prevista nel Contratto.

Art. 11 – Protezione dei dati personali

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il "preventivo consenso informato" da parte del committente è condizione essenziale per l'Odl al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività ispettive. ASACERT garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.)

ASACERT è responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione. ASACERT indicherà al cliente, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra ASACERT ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono ritenute riservate.



Qualora ASACERT fosse obbligata per legge, o autorizzata da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, il cliente o il singolo interessato, a meno che sia proibito dalla legge, saranno avvertiti delle informazioni fornite.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante, o da autorità in ambito legislativo), saranno trattate come informazioni riservate.

In particolare ASACERT garantisce al cliente che:

- Titolare dei dati è ASACERT S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 2 – 20032 Cormano (MI).
- Nell'espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, e potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, su specifica richiesta alla sede ASACERT S.r.l..
- I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con ASACERT S.r.l. e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di ASACERT S.r.l. impegno per garantirne la riservatezza (gentlemen's agreement).
- I sistemi informativi di ASACERT S.r.l. sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'adeguamento al testo unico sulla privacy.
- È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che ASACERT è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica) e per le regole dell'accreditamento degli Odl. In caso di cancellazione, ASACERT sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività. Qualora questa richiesta avvenga durante l'erogazione del servizio, ASACERT interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere al cliente l'intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- L'utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.
- È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L'Organizzazione, informata di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza ASACERT S.r.l. a:

1. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
2. Trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie informatiche protette;
3. Utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale;
4. Utilizzare il nome del Cliente e/o i dati dell'oggetto ispezionato a fini pubblicitari e informativi.

Art. 12 – Reclami

Il committente può presentare reclamo, in forma verbale o scritta, avente per oggetto i suoi rapporti contrattuali con l'Odl. Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di ispezione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi o comportamenti ritenuti non corretti da parte di ispettori o del personale dell'Odl.

ASACERT provvede a registrare i reclami, ad analizzarli e ad informare il cliente entro 30 (trenta) giorni, in merito alle azioni scaturite.

ASACERT è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento dei reclami.



Art. 13 – Ricorsi

Il ricorso scaturisce dal dissenso del committente nei confronti di una decisione presa dall'Odl nell'ambito dell'iter ispettivo.

Il ricorso deve pervenire ad ASACERT in forma scritta entro 30 giorni dalla data del documento a cui è riferito e deve contenere gli estremi del ricorrente, l'indicazione dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione, supportata da evidenze documentali se esistenti.

ASACERT esamina il ricorso ed esprime in forma scritta il proprio parere entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Qualora l'esito del ricorso non sia accettato dal cliente, la controversia sarà trattata da una Commissione costituita da un rappresentante dell'Odl, da un rappresentante del committente del servizio ispettivo e da un terzo soggetto, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai precedenti due al fine di riesaminare il ricorso e di pervenire ad una soluzione amichevole della controversia stessa.

ASACERT è responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento dei ricorsi. Le indagini e la decisione sui ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria.

Art. 14 – Contenziosi

Qualsiasi controversia che dovesse ingenerarsi con riferimento all'esistenza, validità, interpretazione, risoluzione, nullità, annullabilità ed esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, viene fin d'ora devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 15 - Pubblicità dei risultati dell'attività ispettiva

I dati del committente che ha commissionato il servizio di ispezione sono inseriti in apposito Registro delle Ispezioni effettuate predisposto dall'Odl.

Una volta ottenuto il certificato/rapporto di ispezione, il committente può far riferimento ad esso alla sola condizione che tale riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre terzi ad errate interpretazioni. In particolare, deve risultare chiaramente che l'eventuale conformità attestata nel certificato/rapporto riguardi le opere verificate nel corso dell'ispezione e non altre.

Il cliente può fare riferimento al rapporto di ispezione ottenuto attraverso l'utilizzo di copie integrali (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché non vi siano distorsioni della struttura e la stessa rimanga uniforme e leggibile.

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare ASACERT per riceverne lo specifico benessere.

Art. 16 – Tariffario

Le tariffe di ASACERT, relative all'attività di ispezione da svolgere, sono riportate nelle singole offerte redatte in maniera imparziale e non discriminatoria nei confronti di tutte le Organizzazioni richiedenti. Tali offerte vengono predisposte per ciascun cliente, sulla base della modulistica standard dell'Odl.

Oltre alle voci generali inerenti l'attività di ispezione possono essere addebitati al committente del servizio ispettivo anche i rimborsi chilometrici, i rimborsi di spese vive (p.e. vitto e alloggio) e altri quali quelli sostenuti in caso di possibili inconvenienti, nella programmazione e/o nella esecuzione dell'ispezione, non imputabili ad ASACERT.

Art. 17 – Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte e comprende anche il rimborso dei costi di cui all'art. 16.

Valgono inoltre le seguenti condizioni:

nel caso in cui il cliente disdica le attività di verifica on site programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, ASACERT si riserva la facoltà di addebitare un corrispettivo pari al 10% dell'importo dell'intero servizio ispettivo ed il committente è tenuto a pagarlo;

nel caso di interruzione dell'attività ispettiva, qualsiasi ne sia la causa, il committente sarà tenuto a versare a favore di ASACERT l'importo complessivo previsto nel Contratto.



Art. 18 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

Per accettazione:

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____

Ai sensi degli artt.1341,1342 c.c. per specifica accettazione degli artt.: 4 – Attività di Controllo Tecnico, 5 – Contratto, 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo, 9 - Modificazioni e Trasformazioni, 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete, 11 - Protezione dei dati personali, 12 - Reclami, 13 - Ricorsi, 14 – Contenziosi, 17 - Fatturazione.

Data: _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: _____

